

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione culturale denominata "BLUE BALLET STUDIO".

L'Associazione ha sede legale in Milano, in Via del Carroccio n. 16, e sede operativa in Castellanza (VA), in Via Lombardia n. 87/A.

"BLUE BALLET STUDIO" è una libera Associazione culturale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e strutturale, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di:

- diffondere la cultura musicale e della danza nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici in campo ballettistico al fine di trasmettere l'amore per la danza come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della danza terapia, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione, in conformità ai propri scopi istituzionali, può promuovere diverse attività, tra cui:

- attività culturali: corsi di danza accademica, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, balletti, corsi di danza amatoriale per bambini, giovani ed adulti, incontri di danza terapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento alla danza, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, viaggi di studio, stage, partecipazioni a rassegne e concorsi;
- attività editoriali: pubblicazioni varie, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità; potrà avvalersi della collaborazione di Enti e associazioni aventi scopi analoghi o connessi al proprio, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee degli associati; potrà avvalersi di collaborazioni esterne, anche specializzate, di lavoro dipendente e di prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 3. – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. – ASSOCIATI

Possono far parte all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividendone lo spirito e gli ideali, facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;

4) di rispettare i regolamenti interni.

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;
- c) associati simpatizzanti;

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari tutti gli altri. Per divenire Associati ordinari occorre presentare domanda di ammissione ed avere compiuto il diciottesimo anno di età. L'esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. Gli associati ordinari hanno diritto di voto in assemblea. Gli associati ordinari partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell'associazione.

Sono associati simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati simpatizzanti, i soggetti che versano contributi in denaro od in natura a favore dell'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi; gli associati simpatizzanti hanno diritto a ricevere ogni anno, se richiesta, una relazione sull'attività svolta dall'associazione; i contributi versati all'associazione dai soci simpatizzanti sono sempre versati a titolo di liberalità.

Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari o simpatizzanti, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Art. 5. – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che

rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6. – QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative si distinguono in ordinarie, suppletive e simpatizzanti. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire ad eventuali fabbisogni di liquidità. Sono quote associative simpatizzanti quelle fissate dal consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Le quote associative annuali vengono determinate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Al momento di costituzione dell'Associazione tutti i soci fondatori versano una quota iniziale, la quale è distinta dalla quota ordinaria annuale e il cui importo può essere differente per ogni socio fondatore, a titolo di liberalità al fine di agevolare lo sviluppo delle attività associative e la fase di start-up.

Art. 7. – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere un rendiconto economico - finanziario preventivo e uno consuntivo.

I rendiconti preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 8. – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Art. 9. – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, per l'approvazione del rendiconto contabile, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 2/3 degli associati.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza degli associati iscritti a libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli associati iscritti a libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell'Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, oppure mediante pubblicazione su sito web o comunicazione per iscritto anche a mezzo postale, fax o e-mail ad ogni associato.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del rendiconto preventivo e del programma di attività sociale;

- l'approvazione del rendiconto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina del Consiglio direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori.

Art. 10. – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri fino ad un massimo di 5 (cinque) nominati dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra gli associati, sia fondatori che ordinari o simpatizzanti.

Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o due consiglieri, subentrano nella carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni. Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri, il Presidente deve convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi componenti, e il segretario ed il tesoriere, scegliendoli anche tra i soci non consiglieri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto annuale, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare, a mezzo postale, per iscritto, oppure e-mail, ai membri del consiglio direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire almeno 2 giorni prima.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
- b) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
- d) compilare il rendiconto annuale;
- e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- f) stabilire eventuali quote suppletive o corrispettivi specifici;
- g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
- h) nominare comitati o commissioni interne;
- i) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- k) redigere il regolamento al fine della gestione interna.

Art. 11. – PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Art.12. - VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 13. – SEGRETARIO

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Più precisamente al segretario competono i seguenti compiti:

- 1) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;
- 2) la diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l'esterno;
- 3) l'aggiornamento dell'elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
- 4) la cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell'associazione, previa approvazione da parte del Presidente.

Art. 14. – TESORIERE

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Previa approvazione da parte del Presidente, al tesoriere competono i seguenti compiti:

- 1) la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- 2) l'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
- 3) la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- 4) la predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
- 5) la predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15. - FONDO COMUNE

Le quote degli associati, sia fondatori che ordinari e simpatizzanti, i contributi, le entrate e i beni acquistati costituiscono il fondo comune dell'associazione necessario per far fronte alle spese istituzionali. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 16. - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17. - INTRASMISSIBILITÀ E NON RIVALUTABILITÀ DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, se non per morte, e non è rivalutabile.

Art. 18. - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento

Le decisioni in merito allo scioglimento dell'Associazione e alle modifiche statutarie vengono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo o da almeno 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati in sede di prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

L'Associazione si estinguerà se il numero dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari si ridurrà a meno di due.

Art. 19.- LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- Libro dei soci;
- Libri dei verbali e delle deliberazioni di Assemblea, Consiglio Direttivo e, se nominato, del Collegio dei revisori;
- Libro giornale della contabilità sociale.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

Art. 20.- CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia insorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti dei Consiglieri o liquidatori in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà sottoposta a mediazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione di un Organismo di conciliazione iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La mediazione sarà condotta da un mediatore indipendente nominato conformemente al suddetto Regolamento. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente dal valore della controversia.

Foro competente sarà quello di Milano.

Art. 21. - NORME DI RINVIO

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Milano, 01/06/2015

PALADINI FRANCESCA _____

PALADINI MARIO _____

NALDI CLAUDIA _____

NALDI FULVIO _____

PALADINI FEDERICA _____